

Lotta globale all'evasione

La direttiva sui controlli 2025 delle Entrate punta su patrimoni all'estero, schemi opachi, conti non dichiarati, residenze fittizie non coerenti con i redditi dichiarati

Patrimoni all'estero, schemi opachi, conti non dichiarati, residenze fittizie. La direttiva sui controlli 2025 dell'Agenzia delle entrate dedica un'intera sezione al contrasto degli illeciti fiscali internazionali. E non si limita alla verifica della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. L'obiettivo è intercettare le provviste detenute oltre confine che non risultano coerenti con i redditi dichiarati nel territorio dello Stato.

Bartelli a pag. 28

La direttiva sui controlli dell'Agenzia delle entrate dedica un'intera sezione al contrasto

Il fisco punta illeciti all'estero

Patrimoni, schemi opachi, conti nascosti e finte residenze

DI MATTEO RIZZI

Patrimoni all'estero, schemi opachi, conti non dichiarati, residenze fittizie. La direttiva sui controlli 2025 dell'Agenzia delle entrate dedica un'intera sezione al contrasto degli illeciti fiscali internazionali. E lo fa chiarendo che il presidio non si limita più alla sola verifica della corretta compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. L'obiettivo è ora intercettare, in modo sistematico, le provviste patrimoniali detenute oltre confine che non risultano coerenti con i redditi dichiarati nel territorio dello Stato.

“L'attenzione non può essere rivolta esclusivamente alle violazioni consistenti nella mancata – o incompleta – compilazione del quadro RW”, si legge nel documento, anticipato su *ItaliaOggi* del 26/4/2025 “ma deve estendersi quantomeno alla dichiarazione integrale degli imponibili che hanno consentito di generare la provvista detenuta all'estero”. In altri termini, l'Agenzia intende verificare non solo la correttezza formale delle dichiarazioni, ma anche la congruità tra le somme detenute fuori dai confini nazionali e i redditi che le hanno presumibilmente prodotte, includendo le annualità per le quali non siano ancora decorsi i termini per l'accertamento.

A ciò si aggiunge che “non dovranno essere trascurati gli aspetti legati ai fenomeni successivi o aventi carattere di li-

beralità, ai fini della valutazione circa il corretto assoggettamento al relativo carico fiscale”.

Un chiarimento che amplia il perimetro dell'analisi anche a trasferimenti patrimoniali per via ereditaria o donati, con l'obiettivo di intercettare eventuali evasori dell'imposta sulle successioni e donazioni, laddove non vi sia stata una dichiarazione completa.

La selezione dei contribuenti a maggior rischio si fonda sull'uso integrato delle banche dati disponibili e degli strumenti di cooperazione internazionale. In particolare, viene valorizzato lo scambio automatico di informazioni previsto dalle direttive DAC1 e DAC2 (Common Reporting Standard – CRS), le comunicazioni obbligatorie ex DAC6 sui meccanismi transfrontalieri, e le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari.

Le banche dati, si legge nella direttiva, “permettono di raffinare sempre di più le attività di selezione dei soggetti”, orientando i controlli su contribuenti che si sottraggono del tutto o in parte agli obblighi dichiarativi relativi a beni immobiliari e/o attività finanziarie estere, oppure che risultano detentori di capitali di origine sospetta.

Sul piano operativo, la Direttiva annuncia l'imminente trasmissione agli uffici territoriali di liste di soggetti relative alle annualità 2019, 2020 e 2021, costruite a partire dai dati trasmessi nell'ambito della coope-

razione internazionale. I nominativi includono: titolari di redditi da lavoro dipendente o pensioni di fonte estera non dichiarati; detentori di attività finanziarie estere non indicate nel quadro RW o in altri quadri della dichiarazione; beneficiari di immobili situati all'estero non correttamente dichiarati.

Per alcune di queste posizioni era già stata avviata un'attività di stimolo alla compliance, attraverso le lettere inviate negli anni precedenti. In particolare, per le posizioni che non hanno fornito riscontro né proceduto a regolarizzazione (le cosiddette “Post Cambiaverso”), la Direttiva invita ora gli uffici ad attivare verifiche formali, che possono sfociare in accertamenti veri e propri. Al contrario, per le posizioni cosiddette “Dirette”, cioè non precedute da comunicazioni, l'Agenzia chiede un intervento istruttorio prioritario.

Un altro punto chiave della strategia di controllo riguarda il contrasto alle residenze fittizie, espressamente indicato tra gli “obiettivi strategici” dell'amministrazione finanziaria.



ria. L'Agenzia intende potenziare l'attività di identificazione dei soggetti che trasferiscono formalmente la residenza all'estero, ma continuano a mantenere legami economici e personali prevalenti in Italia. Le analisi saranno sviluppate sia a livello centrale sia territoriale, con attenzione a elementi sostanziali come l'effettiva permanenza fuori dal Paese, la sede principale degli affari, il centro degli interessi vitali e la natura reale delle attività svolte all'estero.

La Direttiva richiama inoltre l'attuazione della Direttiva UE 2018/822 (DAC6), che ha introdotto l'obbligo per intermediari e contribuenti di comunicare all'amministrazione fiscale i meccanismi transfrontalieri potenzialmente elusivi. L'attenzione dell'Agenzia si concentra in particolare sui meccanismi che: favoriscono la detenzione di patrimoni in giurisdizioni non cooperative o opache; comportano una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, come nel caso di trust o società offshore prive di reale operatività, rientranti nel cosiddetto "hallmark D". Gli uffici che rilevano, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo, la presenza di tali strutture, sono invitati a segnalare i casi al Settore Contrasto illeciti fiscali internazionali, per consentire l'attivazione di eventuali interventi ispettivi centralizzati o coordinati.

— © Riproduzione riservata — ■

DS6901



Nel mirino anche trasferimenti ereditari e donazioni